

MODELLO ORGANIZZATIVO E DI CONTROLLO DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA

Volley Academy Piacenza

Il seguente Modello prevenzionistico è dedicato alla trattazione degli illeciti rilevanti per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione prevista dal D.Lgs. n.198 dell'11 Aprile 2006, per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale.

Il presente Modello ha la finalità di promuovere e favorire in modo programmato e coordinato azioni e interventi volti alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di violenza, intendendo come tale ogni atto che determina o è suscettibile di provocare danno fisico, sessuale, psicologico, economico o una sofferenza di qualunque tipo, compresa la minaccia di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà fisica o l'influenza psicologica in grado di determinare e orientare le scelte della vita privata o pubblica di una persona che, in virtù di tali condizioni, risulta o può risultare vulnerabile.

Premessa

Diritto fondamentale dei Tesserati è quello di essere trattati con rispetto e dignità, nonché di essere tutelati da ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere e ogni altra condizione di discriminazione, prevista dal D.lgs. n. 198/2006, indipendentemente dalla propria etnia, dalle proprie convinzioni personali, disabilità, età, identità di genere, orientamento sessuale, lingua, opinione politica, religione, condizione patrimoniale, familiare, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva. Il diritto alla salute e al benessere psico-fisico dei Tesserati costituisce un valore assolutamente prevalente anche rispetto al risultato sportivo.

Il presente documento, intende dare attuazione ai principi innanzi indicati al fine di dare effettività alle esigenze di tutela ivi sancite.

Art. 1 – Finalità

1. Il presente documento regola e disciplina gli strumenti per la prevenzione e il contrasto di ogni forma di abuso, molestia, violenza di genere o discriminazione per ragioni di etnia, religione, convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ovvero per le ragioni di cui al D.lgs. n. 198/2006 attuati in danno dei Tesserati, specie se minori d'età, nell'ambito della Società "Volley Academy Piacenza" (di seguito per brevità indicata come "Società").

2. Le norme e le previsioni contenute nel presente regolamento richiamano e sono conformi alle Linee Guida adottate dalla FIPAV attualmente in vigore e costituiscono l'insieme delle regole di condotta a cui tutti gli appartenenti della società sono tenuti ad uniformarsi al fine di:

a. promuovere il diritto di tutti i tesserati ad essere tutelati da ogni forma di abuso, violenza o discriminazione;

b. promuovere una cultura e un ambiente inclusivi che assicurino la dignità e il rispetto dei diritti di tutti i Tesserati, specie se minori, e garantiscano l'uguaglianza e l'equità, nonché valorizzino le diversità;

c. rendere consapevoli i Tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità;

d. individuare e attuare adeguate misure, procedure e politiche di safeguarding, anche in conformità

alle raccomandazioni del Safeguarding Office istituito dalla FIPAV volte a ridurre i rischi di condotte lesive dei diritti, specie nei confronti di Tesserati minori;

e. provvedere alla gestione tempestiva, efficace e riservata delle segnalazioni di fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e tutela dei segnalanti;

f. informare i Tesserati, anche minori, sulle misure e procedure di prevenzione e contrasto ai fenomeni di abuso, violenza e discriminazione e, in particolar modo, sulle procedure per la segnalazione degli stessi;

g. incentivare la partecipazione dei componenti del sodalizio alle iniziative organizzate dalla FIPAV nell'ambito delle politiche di *safeguarding*;

h. garantire il coinvolgimento di tutti coloro che partecipano con qualsiasi funzione o titolo all'attività sportiva nell'attuazione delle misure, procedure e politiche di *safeguarding* della Società.

i. Assicurare il ripristino dell'integrità psicofisica della vittima, accompagnandola in un percorso di recupero dell'autostima ed autonomia, combattendo azioni persecutorie ed indebite pressioni psicologiche da parte degli autori di violenza e riducendo al minimo il disagio traumatico delle vittime.

j. Realizzare percorsi di aiuto alle vittime di violenza, rendere le necessarie informazioni ed accompagnarle nell'individuazione del percorso migliore, affinché le vittime si sentano supportate psicologicamente, acquisiscano coscienza della violenza subita e delle conseguenze.

Art. 2 - Ambito di applicazione

I soggetti tenuti al rispetto del presente documento sono:

a) tutti i tesserati della Società "Volley Academy Piacenza";

b) tutti coloro che intrattengono rapporti di lavoro o volontariato con la Società;

c) tutti coloro che, a qualsiasi titolo, intrattengono rapporti con la Società.

Art. 3 – Norme di condotta

E' onere della società strutturarsi in modo tale da dare attuazione alle finalità indicate all'art. 1, uniformando i propri comportamenti alle norme di condotta di seguito indicate:

a) assicurare un ambiente ispirato a principi di uguaglianza e di tutela della libertà, della dignità e dell'inviolabilità della persona:

Predisposizione di turni di allenamento e convocazioni alle gare con equa partecipazione, senza discriminazione degli/delle atleti/e in base a sesso, etnia, appartenenza culturale, e, in presenza di minori appartenenti a categorie svantaggiate, prevedere una equa suddivisione tra squadre e gruppi di allenamento per favorire l'inclusione degli stessi.

b) riservare ad ogni Tesserato attenzione, impegno e rispetto, senza distinzioni di età, etnia, condizione sociale, opinione politica, convinzione religiosa, genere, orientamento sessuale, disabilità e altro:

Condivisione di regole di condotta ai tecnici/dirigenti/collaboratori volte ad assicurare a ciascun atleta di poter essere adeguatamente seguito nello svolgimento dell'attività sportiva; prevedere la presenza di un numero adeguato di tecnici in relazione alla composizione di ciascun gruppo di atleti; imporre a tecnici, atleti e dirigenti di utilizzare un linguaggio non discriminatorio rispetto a età, etnia, religione, opinioni personali, orientamento sessuale, lingua, religione, opinione politica, condizione patrimoniale, familiare, di nascita, fisica, intellettuale, relazionale o sportiva.

c) far svolgere l'attività sportiva nel rispetto dello sviluppo fisico, sportivo ed emotivo dell'allievo, tenendo in considerazione anche interessi e bisogni dello stesso:

Ascolto dei/delle minori/minorenni al fine di comprendere quali sono le loro ambizioni e i loro desideri in ambito sportivo; condivisione degli obiettivi individuali e di squadra con l'atleta; programmazione per ciascun atleta dell'attività sportiva o della partecipazione ai vari campionati in modo da tener conto delle capacità e bisogni individuali e delle aspirazioni di ciascuno.

d) prestare la dovuta attenzione ad eventuali situazioni di disagio anche derivante da disturbi dell'alimentazione, percepiti o conosciute anche indirettamente, con particolare attenzione a circostanze che riguardino i minori:

Affiancare ai tecnici durante gli allenamenti delle figure professionali specializzate come la psicologa clinica e dello sport per scorgere eventuali segni di malessere e monitorare il comportamento degli/delle atleti/e grazie a delle visite periodiche nutrizionali ad opera di una nutrizionista in collaborazione e condivisione con la psicologa, i tecnici, i dirigenti e i familiari degli/delle atleti/atlete; prevedere percorsi volti a favorire l'educazione alimentare per prevenire i disturbi alimentari.

e) segnalare, senza indugio, ogni circostanza di interesse agli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria ovvero ai soggetti preposti alla vigilanza:

Individuare nel dirigente responsabile della squadra la figura che deve provvedere alla segnalazione ai genitori dell'atleta di eventuali segni di disagio o malessere manifestati, così come assenze da gare o allenamenti compiute dai minori; nel caso di disagi scolastici sarà il Tutor designato dalla Società a condividere informazioni con i genitori.

f) confrontarsi con il Responsabile delle Politiche di Safeguarding nominato dalla società ove si abbia il sospetto circa il compimento di condotte rilevanti ai sensi del presente documento;

g) attuare idonee iniziative volte al contrasto dei fenomeni di abuso, violenza e discriminazione adottando i seguenti comportamenti:

- evitare i contatti fisici tra atleti e tecnici/dirigenti/collaboratori;
- sollecitare atleti, tecnici/dirigenti/collaboratori all'uso di un linguaggio appropriato e

comunque evitare l'uso di espressioni discriminatorie, sessiste, o di matrice razzista;

- evitare di intrattenersi in sedute di allenamento per singoli atleti e/o svolte in orari in cui gli spazi utilizzati per l'attività sportiva non siano usualmente frequentati, facendo in modo che se ciò sia necessario, vi sia sempre la presenza, in aggiunta all'allenatore, di un dirigente o altro collaboratore;
- prevedere, in caso di sottoposizione dell'atleta a sedute mediche o fisioterapiche, che vi sia la presenza di un dirigente dello stesso sesso dell'atleta o di un genitore; in mancanza delle suddette figure si predisporre in misura eccezionale la presenza di almeno un altro/a atleta, compagno di squadra, di chi necessita della consulenza medica.
- richiedere ai tecnici e dirigenti di instaurare tra loro rapporti professionali evitando situazioni di imbarazzo, quindi:

- divieto a tecnici/dirigenti/collaboratori di accedere negli spogliatoi in presenza degli atleti;
- divieto ai genitori di accedere negli spogliatoi in presenza degli atleti, fatta eccezione per il genitore dello stesso sesso in caso di situazioni limite quale malessere del minore;
- individuare soluzioni logistiche volte ad evitare che tecnici/dirigenti/collaboratori siano in camera con gli atleti;
- stabilire regole nell'accompagnare o prelevare gli atleti dalla loro residenza, facendo in modo che vi sia sempre la presenza di almeno due dirigenti con gli atleti, o in misura eccezionale di almeno due atleti, quindi evitare situazioni in cui un adulto si trovi da solo con un minore;
- in presenza di atleti minori fuori sede a cui viene fornito l'alloggio, limitare l'accesso ai tecnici/dirigenti/collaboratori se non per finalità di controllo da effettuare o particolari attività;
- condividere con gli atleti delle regole di condotta da adottare negli o fuori dagli spogliatoi volte a contrastare fenomeni di bullismo o cyberbullismo.

h) prevenire, durante gli allenamenti e in gara, tutti i comportamenti e le condotte sopra descritti con azioni di sensibilizzazione e controllo quali:

Prevedere l'organizzazione di riunioni periodiche (a inizio e metà anno) che coinvolgano i tecnici/dirigenti/collaboratori nel cui ambito sono illustrate le politiche di salvaguardia dei minori e le azioni che si intendono intraprendere e in cui discutere delle criticità emerse nel corso della stagione sportiva al fine di predisporre eventuali modifiche per le stagioni successive.

i) spiegare in modo chiaro a coloro che assistono allo svolgimento di allenamenti, gare o manifestazioni sportive, di astenersi da apprezzamenti, commenti e valutazioni che non siano strettamente inerenti alla prestazione sportiva in quanto potrebbero essere lesivi della dignità, del decoro e della sensibilità della persona attraverso:

Predisporre, a inizio stagione, dei momenti che coinvolgano tutti gli atleti e i genitori nel cui ambito illustrare le politiche di safeguarding che la Società intende adottare; organizzare incontri periodici durante la stagione con i genitori e i tecnici volti a promuovere un'adeguata educazione sportiva; prevedere l'irrogazione di provvedimenti sanzionatori a carico di coloro che durante le gare adottino un comportamento non adeguato.

- j) favorire la rappresentanza paritaria di genere, nel rispetto della normativa applicabile;
- k) rendere consapevoli i tesserati in ordine ai propri diritti, doveri, obblighi e responsabilità adottando le seguenti misure:
- Affissione presso la sede dell’Affiliata del modello organizzativo e del codice etico adottato e degli eventuali aggiornamenti, integrazioni o modifiche e/o pubblicazione dello stesso sulla homepage del sito della società;
 - Affissione presso la sede della società e/o pubblicazione sulla homepage del sito della società del nominativo del *Safeguarding* nominato dal sodalizio con indicazione del recapito telefonico e/o indirizzo e-mail per poterlo contattare;
 - Comunicazione, al momento del tesseramento, agli atleti o ai loro genitori, se minorenni, del modello organizzativo e codice etico adottato dalla società, nonché comunicazione del nominativo del *Safeguarding* nominato dalla società;
 - Comunicazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le procedure da seguire per la segnalazione di comportamenti lesivi al *Safeguarding* office nominato dalla FIPAV;
 - Informazione ai tesserati e ai loro genitori, se minorenni, circa le misure adottate dalla società per la prevenzione e il contrasto a comportamenti lesivi;
 - Predisposizione di una e-mail dedicata per eventuali segnalazioni al *Safeguarding* nominato dalla Società;
 - Organizzazione, nel corso della stagione sportiva, di incontri e seminari con esperti del settore con cui discutere della tematica anche al fine di pervenire a soluzioni condivise.

Art. 4 – Tutela dei minori - Obblighi

1. Tutti coloro che in ambito societario – a prescindere dalla forma del rapporto instaurato – svolgono funzioni che comportano contatti diretti e regolari con minori devono fornire copia del certificato del casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente.

Art. 5 – Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società

1. Allo scopo di prevenire e contrastare ogni tipo di abuso, violenza e discriminazione sui Tesserati nonché per garantire la protezione dell’integrità fisica e morale degli sportivi, anche ai sensi dell’art. 33, comma 6, del D.lgs. n. 36/2021, la Società nomina un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni e lo comunica alla FIPAV all’atto di affiliazione.

2. Il Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni dovrà essere prescelto tra i tesserati o non, possedere comprovate competenze e essere in possesso dei seguenti requisiti:

a. non aver riportato condanne penali anche non passate in giudicato per i seguenti reati: art 600-bis (prostituzione minorile); 600-ter (pornografia minorile), 600-quater (detenzione o accesso a materiale pornografico), 600- quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 604-bis (propaganda e istigazione a delinquere per motivi discriminazione etnica e religiosa), 604-ter, (circostanze aggravanti) 609-bis (violenza sessuale) , 609-ter (circostanze aggravanti), 609-quater (atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (corruzione di minorenne), 609-octies (violenza sessuale di gruppo), 609- undecies (adescamento di minorenni).

b. non aver riportato nell’ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori ad un anno, da parte delle FSN, delle DSA, degli EPS e del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;

c. aver seguito i corsi di aggiornamento previsti dalla FIPAV e/o essere in possesso dei titoli abilitativi

eventualmente previsti dai regolamenti federali.

3. La nomina del Responsabile è adeguatamente resa pubblica mediante immediata affissione presso la sede e pubblicazione sulla rispettiva *homepage* del sito internet della società e inserita nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

4. Il Responsabile dura in carica un anno e può essere riconfermato.

5. In caso di cessazione del ruolo di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni, per dimissioni o per altro motivo, il sodalizio provvede entro 30 giorni alla nomina di un nuovo Responsabile inserendola nel sistema gestionale federale, secondo le procedure previste dalla regolamentazione federale.

6. La nomina di Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni può essere revocata ancora prima della scadenza del termine per gravi irregolarità di gestione o di funzionamento, ovvero per il venir meno dei requisiti necessari alla sua nomina, con provvedimento motivato dell'organo preposto del sodalizio. Della revoca e delle motivazioni è data tempestiva notizia al Safeguarding Officer della FIPAV. Il sodalizio provvede alla sostituzione con le modalità di cui al precedente comma.

7. Il Responsabile è tenuto a:

a) promuovere la corretta applicazione del Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati della FIPAV nell'ambito della Società, nonché l'osservanza e l'aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta adottati dagli stessi;

b) adottare le opportune iniziative, anche con carattere d'urgenza, per prevenire e contrastare nell'ambito del proprio sodalizio ogni forma di abuso, violenza e discriminazione nonché ogni iniziativa di sensibilizzazione che ritiene utile e opportuna;

c) segnalare al Safeguarding Officer della FIPAV eventuali condotte rilevanti e fornire allo stesso ogni informazione o documentazione richiesta;

d) rispettare gli obblighi di riservatezza imposti dai Regolamenti FIPAV;

e) formulare all'organo preposto le proposte di aggiornamento dei Modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei Codici di condotta, tenendo conto delle caratteristiche del sodalizio;

f) valutare annualmente l'adeguatezza dei modelli organizzativi e di controllo dell'attività sportiva e dei codici di condotta nell'ambito del proprio sodalizio, eventualmente sviluppando e attuando sulla base di tale valutazione un piano d'azione al fine risolvere le criticità riscontrate;

g) partecipare all'attività obbligatoria formativa organizzata dalla FIPAV.

Art. 6 – Doveri di segnalazione e modalità

1. Chiunque venga a conoscenza di comportamenti rilevanti come individuati dal Regolamento e dalle linee guida predisposte dalla FIPAV e nel presente documento integralmente richiamate, è tenuto a darne immediata comunicazione al Safeguarding Officer della FIPAV, anche per il tramite del Safeguarding Office nominato dalla Società.

2. Chiunque sospetta comportamenti rilevanti ai sensi del presente Regolamento può confrontarsi con il Responsabile delle politiche di salvaguardia nominato dalla società o direttamente con il Safeguarding Officer della FIPAV al fine eventualmente di procedere con la segnalazione.

3. La segnalazione può avvenire:

-direttamente al Safeguarding Officer della Fipav mediante compilazione del form presente al sito <https://www.federvolley.it/form/safeguarding> o tramite e-mail all'indirizzo safeguarding@federvolley.it.

-al responsabile Safeguarding nominato dalla Società, i cui contatti verranno resi noti tramite sito della Società e affissione in bacheca, sempre consultabili dai tesserati e collaboratori, mediante colloquio verbale o messaggio scritto per e-mail. In questo caso il Responsabile Safeguarding valuterà se rivolgere la segnalazione al consiglio direttivo o al Safeguarding Officer della Fipav per illeciti disciplinari, o alla magistratura ordinaria e alla procura nel caso di reati.

Art. 7 – Diffusione ed attuazione

1. La Società, anche avvalendosi del supporto del Responsabile delle politiche di Safeguarding, si impegna alla pubblicazione e alla capillare diffusione del presente documento e del Codice di condotta a tutela dei minori per la prevenzione delle molestie, della violenza di genere e di ogni altra condizione di discriminazione tra i propri Tesserati e i propri volontari che, a qualsiasi titolo e ruolo, siano coinvolti nell'attività sportiva, alla messa a disposizione di ogni possibile strumento che ne favorisca la piena applicazione, allo svolgimento di verifiche in ordine ad ogni notizia di violazione delle norme nonché alla condivisione di materiale informativo finalizzato alla sensibilizzazione su e alla prevenzione dei disturbi alimentari negli sportivi.

2. Il presente documento è pubblicato sul sito internet del sodalizio e affisso presso la sede dello stesso ed è portato a conoscenza di tutti i collaboratori, qualunque sia il motivo della collaborazione, al momento in cui si instaura il rapporto con la Società.

Art. 8 – Sanzioni

In caso di presunti comportamenti lesivi o qualsiasi altra violazione delle disposizioni e dei protocolli del seguente Modello e del Codice di Condotta, notati da qualsiasi tesserato o collaboratore e riferiti al Responsabile Safeguarding o dal Responsabile Safeguarding stesso, la società si impegna ad adottare provvedimenti di quick-response che garantiscano riservatezza e anonimato di chi segnala, di chi è segnalato, vittime ed eventuali testimoni, evitando qualsiasi forma di ritorsione contro gli stessi.

Tali provvedimenti, valutati dal consiglio direttivo unitamente al Responsabile Safeguarding, sulla base dell'entità del comportamento lesivo, ossia natura e gravità delle violazioni, numero di violazioni, minore età, menomazioni o condizioni psico-fisiche della vittima, consistono in:

- richiamo verbale
- invito alla partecipazione di incontri/seminari su temi specifici
- sospensione temporanea dalle attività
- sospensione definitiva delle attività.

Parallelamente, in base alla natura e gravità delle violazioni, il Responsabile Safeguarding deciderà se comunicare la segnalazione al Safeguarding Office istituito presso FIPAV, mantenendo la riservatezza come imposto dai regolamenti federali.

Parimenti la Società si impegna ad adottare misure sanzionatorie che regolino gli abusi di segnalazioni manifestamente infondate o effettuate in mala fede, quali:

- richiamo verbale
- partecipazione ad attività o incontri su temi specifici
- sospensione temporanea dalle attività
- sospensione definitiva dalle attività.

Art. 9 – Norme finali

1. Il presente documento è aggiornato dall'organo direttivo della Società con cadenza almeno

quadriennale e ogni qual volta necessario al fine di recepire le eventuali ulteriori disposizioni emanate dalla Giunta Nazionale del CONI, eventuali modifiche e integrazioni dei Principi Fondamentali approvati dall'Osservatorio Permanente del CONI per le politiche di *safeguarding* ovvero le sue raccomandazioni nonché eventuali modifiche e integrazioni delle disposizioni della FIPAV.

2. Eventuali proposte di modifiche al presente documento dovranno essere sottoposte ed approvate dall'organo preposto della Società.

3. Per quanto non esplicitamente previsto si rimanda a quanto prescritto dallo Statuto della FIPAV, nonché nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui Tesserati e nel Codice Etico.

4. Il presente Regolamento, approvato dall'organo direttivo, entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Piacenza, 25/08/24

